

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 14 novembre 1972 concernente l'istituzione,
con sede a Bellinzona, di una Scuola tecnica media per la formazione
dei tecnici elettromeccanici

(del 9 febbraio 1973)

La necessità, nel settore della meccanica e dell'elettromeccanica, di creare nel nostro Cantone dei quadri intermedi tra l'operaio qualificato, cioè l'operaio in possesso di un attestato federale di capacità, e l'ingegnere tecnico ha indotto il Consiglio di Stato a proporre, con il messaggio in esame, l'istituzione di una Scuola tecnica media per la formazione dei tecnici elettromeccanici.

Detta scuola non può che essere una continuazione o meglio un ulteriore sviluppo della Scuola d'arti e mestieri, che è una scuola-laboratorio e che dà ai giovani, oltre all'attestato di capacità, che si ottiene attraverso il normale tirocinio con la Scuola d'apprendisti, anche una licenza il cui ottenimento richiede maggiori attitudini sia nel campo delle materie culturali che in quello specifico professionale (metallurgia, meccanica, elettricità).

La Scuola d'arti e mestieri (vedi messaggio) ha avuto una notevole evoluzione in questi ultimi venti anni. Sono state introdotte nuove discipline tecniche; perciò sono aumentate le ore settimanali e, oltre alle due lingue nazionali, si è introdotto l'inglese.

Pur auspicando un nuovo potenziamento della stessa, la scuola può raggiungere un certo livello base oltre al quale non può andare, in quanto l'Ufficio federale dell'industria, delle arti, dei mestieri e del lavoro chiede una formazione speciale di almeno due anni dopo il tirocinio per arrivare al livello di tecnico.

La nuova Scuola media per tecnici elettromeccanici proposta dal messaggio è appunto della durata di due anni intercalati da un eventuale periodo di pratica.

Nel programma di insegnamento propone fra le materie obbligatorie: esercitazioni tecniche, esercitazioni di laboratorio, matematica, fisica, chimica, tecnologia, resistenza dei materiali, elementi di macchine, elettrotecnica, elettronica, idraulica e pneumatica, controlli numerici, macchine utensili, studio e organizzazione del lavoro, l'uomo nell'azienda, lingua e letteratura italiana, storia, economia, ecologia e diritto, tedesco, cultura fisica; e nelle materie facoltative: francese, inglese, religione, con orario complessivo settimanale obbligatorio di 42 ore sia per il primo corso che per il secondo e con una durata di 35 settimane all'anno.

A conclusione dei corsi, dopo aver superato l'esame di diploma, l'allievo riceve la qualifica di tecnico elettromeccanico. Tale qualifica si situa tra quella di maestro federale e quella di ingegnere tecnico S.T.S.

La discussione prima della disamina dei singoli articoli del disegno di decreto legislativo verte su due punti principali:

- a) qualifica rilasciata dalla nuova Scuola media per tecnici elettromeccanici;
- b) possibilità di optare per lo studio del francese o dell'inglese.

Si osserva:

- ad a) Sembra a qualche membro della Commissione di creare una certa confusione adottando la proposta del messaggio per la qualifica di tecnico-elettromeccanico rilasciata al compimento dei due anni di studio in quanto la

Scuola per assistenti tecnici edili, analoga seppur in campo diverso, rilascia la qualifica di assistente tecnico edile.

La domanda è: se non è il caso di adottare una qualifica analoga, cioè assistente tecnico elettromeccanico.

Mentre nel campo dell'edilizia il termine assistente è sì può dire di uso tradizionale, non lo è invece nel campo della tecnica; in più, scuole analoghe di elettromeccanica istituite in altri Cantoni della Svizzera rilasciano la qualifica di tecnico meccanico o elettromeccanico e non di assistente tecnico.

Non vi è possibilità di confusione perchè in base alla legge federale del 1963 quelli che in precedenza erano chiamati tecnici (es. tecnico meccanico, tecnico elettromeccanico) hanno ricevuto con la stessa il titolo di ing. tecnico S.T.S., titolo difeso dalla legge stessa.

ad b) La lingua inglese ha assunto in questi ultimi anni un notevole sviluppo e sta per diventare in quasi tutto il mondo la seconda lingua adottata sia in campo turistico che commerciale e tecnico. La possibilità di optare per due ore di inglese al posto di un'ora di francese e una di inglese è più che mai giustificata, anche se si può pensare al desiderio di voler completare con l'ora di francese quelle nozioni già avute con gli insegnamenti precedenti.

Per quanto riguarda la parte del messaggio relativa a « sede, costi » la Commissione ne prende atto come indicazione, in quanto tale parte sarà esaminata in adeguata sede.

All'esame del progetto di decreto per i singoli articoli si approvano gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 e 13 nel testo proposto dal Consiglio di Stato, mentre la Commissione propone delle varianti per gli articoli 7, 8, 10 e 11.

Premesso che il corpo insegnante per detta nuova scuola dovrà essere di due tipi:

1. docenti di classe a tempo pieno (ingegneri che prima di entrare in servizio abbiano seguito un periodo di formazione in una delle Scuole tecniche già esistenti);
2. insegnanti specializzati e non a pieno impiego,

la Commissione ha formulato l'articolo 7 in modo consono.

L'articolo 8 concerne la durata dell'insegnamento e la Commissione ritiene di non dover precisare nella legge le date di inizio dei semestri, che dovranno essere stabilite dal regolamento.

All'articolo 10 la parola « impresa » è sostituita con « azienda » e all'articolo 11 viene aggiunto: il Consiglio di Stato *designa il Dipartimento competente* ed emana...

La Commissione della Legislazione si felicita per l'intenso e fattivo contributo portato dalla Commissione speciale all'uopo formata per lo studio dei vari problemi inerenti all'istituzione della Scuola media per elettromeccanici, si associa alla decisione da essa presa e invita il Gran Consiglio a dare il suo voto favorevole.

Per la Commissione della Legislazione:

D. Paltenghi-Gardosi, relatrice

Ballinari — Bignasca — Buffi — Jelmini — Nessi — Pini M. — Tamburini
— Tognini — Vassalli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'istituzione, con sede a Bellinzona,
di una Scuola tecnica media per la formazione dei tecnici
elettromeccanici

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 14 novembre 1972 n. 1866 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

E' istituita, con sede a Bellinzona, una Scuola tecnica media (detta in seguito : Scuola) per la formazione dei tecnici elettromeccanici.

Istituzione

Per quanto concerne la direzione, il corpo insegnante, i laboratori e il materiale didattico, essa è aggregata alla Scuola cantonale d'arti e mestieri.

Art. 2

La vigilanza sulla Scuola è esercitata dal Dipartimento, che potrà avvalersi di una Commissione di nove membri in cui sono rappresentate le associazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli ex allievi.

Vigilanza

La Commissione è presieduta dal delegato del Dipartimento.

Art. 3

Il diploma conseguito alla fine degli studi, che si situa a un livello intermedio tra l'attestato di capacità professionale e il diploma delle scuole tecniche superiori, conferisce al titolare la qualifica di « tecnico elettromeccanico ».

Diploma e
qualifica

Esso è rilasciato dal Consiglio di Stato.

Art. 4

E' ammesso alla Scuola, previo esame di ammissione, chi è titolare di un attestato di capacità professionale in uno dei mestieri della metallurgia, dell'elettricità e della meccanica.

Condizioni di
ammissione

Art. 5

Il regolamento della Scuola stabilisce i criteri per la dispensa dall'esame di ammissione o per l'ammissione diretta al secondo corso.

Dispensa
dall'esame di
ammissione

Art. 6

Il programma della Scuola persegue la formazione professionale e culturale degli allievi.

Programma
e materie di
insegnamento

L'insegnamento comprende materie scientifiche, materie tecniche, materie di cultura generale ed esercitazioni pratiche aziendali e di laboratorio.

Art. 7

Corpo insegnante

Di regola, gli insegnanti devono avere una formazione universitaria o tecnica superiore completa.

L'insegnamento di talune materie può essere impartito anche da specialisti con formazione adeguata ed esperienza pratica.

Art. 8

Durata

L'insegnamento per il conseguimento del diploma è ripartito su due anni di due semestri ciascuno. La data d'inizio dei semestri è stabilita dal regolamento. Le vacanze semestrali sono regolate dal calendario scolastico.

Il regolamento della Scuola può prevedere, fra il primo e il secondo anno, periodi di pratica da svolgersi presso aziende ritenute qualificate e riconosciute dalla direzione della Scuola.

Art. 9

Esami

Gli esami di ammissione hanno luogo, di regola, nel mese di maggio.

Non vi sono esami di riparazione. Non vi sono esami di promozione dal primo al secondo anno.

Nelle materie il cui insegnamento cessa alla fine del primo anno, l'esame di diploma ha luogo immediatamente.

Art. 10

Assicurazioni

Gli allievi della Scuola sono assicurati alla stessa stregua degli allievi della Scuola cantonale d'arti e mestieri contro i rischi della responsabilità civile e contro gli infortuni professionali e non professionali.

Nei periodi di pratica devono essere assicurati secondo le norme valide per le aziende.

Art. 11

Regolamento

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ed emana il regolamento della Scuola, segnatamente per le norme di promozione e di licenza, e i programmi d'insegnamento.

Art. 12

Norme sussidiarie

Per quanto non è disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le norme della legge della Scuola del 29 maggio 1958.

Art. 13

Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.